



Cumulo contributivo dei periodi non coincidenti

(Legge 228/2012 art. 1 comma 239 e ss.,
modificata dalla Legge 232/2016, art. 1 commi 195-198)

Stanno pervenendo alla Fondazione, da parte degli iscritti, numerose richieste di chiarimenti in ordine al cumulo dei periodi assicurativi anche a seguito dell'emanazione, da parte dell'INPS, delle Circolari applicative n. 60 del 16/03/2017 e n. 140 del 12/10/2017.

In particolare, l'INPS nella Circolare n. 140/2017 ha fornito, con il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, novità interpretative in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi, in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati.

Con la presente nota informativa si ritiene, pertanto, utile riepilogare il quadro generale dell'istituto in parola, integrandolo con gli aspetti più significativi del contenuto della Circolare n. 140/2017 che si è soffermata su alcuni profili applicativi.

La legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha esteso agli iscritti alle Casse dei professionisti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di avvalersi del cumulo gratuito dei periodi assicurativi, introdotto dalla legge 228/2012 (art. 1 comma 239 e ss.).

Al pari della totalizzazione, l'istituto permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione, differenziandosi per i requisiti di accesso e per il metodo di calcolo della prestazione. Con il cumulo, infatti, le gestioni determinano il trattamento *pro quota* secondo le proprie regole di calcolo e non con il sistema contributivo.

Totalizzazione, ricongiunzione e cumulo a confronto

La totalizzazione permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali (compresa la Gestione Separata INPS) di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione. La totalizzazione non comporta il versamento di oneri a carico dell'interessato, né il trasferimento di contributi da una gestione all'altra. Il trattamento pensionistico è calcolato *pro quota* secondo il sistema contributivo, salvo per gli Enti previdenziali privatizzati, come l'ENPAM, che applicano le proprie regole di calcolo qualora l'interessato abbia maturato un diritto autonomo alla pensione nella gestione d'iscrizione.

La ricongiunzione è regolata dalla legge n. 29/1979 e, per gli iscritti alle Casse dei professionisti, dalla legge n. 45/1990 ed è a titolo oneroso. L'istituto permette di trasferire i contributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche in un unico Ente. Da questa possibilità sono però esclusi i contributi della Gestione Separata INPS. Il trattamento pensionistico è calcolato in base ai criteri della gestione dove sono confluiti i contributi.

Il cumulo, al pari della totalizzazione, è a titolo gratuito e permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali (compresa la Gestione Separata INPS) di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione, senza trasferimento di contributi da una gestione all'altra. Le gestioni determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le proprie regole di calcolo.

Chi sono gli interessati

Sono interessati al cumulo i lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e presso le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gli iscritti alla gestione separata INPS, nonché gli iscritti agli Enti di previdenza privatizzati e privati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

L'accesso al cumulo è consentito ai richiedenti che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle gestioni considerate, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione (d.lgs. n. 42/2006) e di ricongiunzione regolata dalla legge n. 29/1979. Dal 2017 il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in uno degli Enti interessati.

I trattamenti pensionistici

I trattamenti erogati in regime di cumulo sono: la pensione di vecchiaia, anticipata, d'inabilità e la pensione indiretta ai superstiti.

Il calcolo della pensione

Il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi accreditati presso le diverse gestioni o Enti.

Le gestioni determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

L'ENPAM, di conseguenza, determinerà la quota di competenza secondo il calcolo specifico delle gestioni in cui il medico e/o l'odontoiatra risulti iscritto.

Con specifico riferimento alla quota di pensione di competenza dell'INPS, la Circolare n. 140/2017 precisa che *"per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione [...], ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall'interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente".* Sembrerebbe quindi che, ai fini del computo dei 18 anni necessari per il diritto al calcolo della pensione secondo il sistema retributivo, non rilevino i periodi di contribuzione maturati presso le Casse Private.

Il pagamento della pensione

L'importo pensionistico complessivo è sempre corrisposto dall'INPS, anche nei casi in cui l'Istituto non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione. L'onere dei trattamenti in regime di cumulo rimane comunque a carico delle singole gestioni interessate, ciascuna in relazione alla propria quota.

È bene ricordare, peraltro, che non si potrà procedere al pagamento delle pensioni sino a quando non sarà stipulata fra INPS ed ENPAM la necessaria convenzione attuativa, prevista dalla normativa in materia, e sino a quando gli operatori della Fondazione non avranno accesso alla piattaforma informatica dedicata, che deve essere messa a disposizione dall'INPS.

Si segnala inoltre che, nelle more dell'attivazione di tale procedura, il Servizio competente dell'ENPAM, al fine di porre in essere ogni atto utile a garantire la pronta liquidazione dei trattamenti previdenziali in cumulo richiesti dai propri iscritti, trasmette periodicamente all'INPS, a mezzo posta elettronica certificata, le relative domande ricevute con l'indicazione, per ciascun professionista, dei periodi contributivi maturati presso l'ENPAM.

I requisiti per accedere alla pensione e la decorrenza

Pensione di vecchiaia

Secondo il tenore letterale della norma (art. 1, comma 241, legge 228/2012), il trattamento pensionistico di vecchiaia si ottiene a condizione di possedere i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge Fornero e, comunque, in presenza dei requisiti più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi.

Il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e riportato nella Circolare INPS n. 140/2017 ha specificato che: *“La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una **fattispecie a formazione progressiva**, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al comma 239. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi”.*

Quanto appena esposto, per il professionista che acceda al cumulo avendo maturato periodi contributivi presso l'INPS e presso l'ENPAM, comporta che:

- ✓ la quota di pensione a carico dell'INPS viene immediatamente erogata al ricorrere dei requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge Fornero (cfr. Tabella A allegata), utilizzando, per l'accertamento del requisito contributivo, tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni

Il requisito contributivo: informazioni utili

✓ Per individuare l'esatta decorrenza della contribuzione versata presso la **“Quota A”**, si ricorda che il previgente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale stabiliva, fino all'anno 1990, che gli iscritti erano tenuti al versamento dei relativi contributi previdenziali a partire dal mese di gennaio successivo all'iscrizione all'albo professionale. Le successive modifiche regolamentari hanno fissato dall'anno 1991 la decorrenza dell'obbligo contributivo al mese successivo a quello di iscrizione all'albo.

✓ Circa 102mila medici, titolari di una posizione contributiva presso la gestione dipendenti pubblici dell'INPS, possono accedere, tramite la loro area riservata presente sul portale www.enpam.it, all'**Estratto Conto Integrato del Casellario Lavoratori Attivi (ECI)**. Tale estratto conto contiene, in ordine temporale, tutti i periodi previdenziali riconosciuti dagli enti e dalle gestioni presso cui nel corso della vita lavorativa si è stati iscritti.

coinvolte (compreso quindi l'ENPAM);

- ✓ la quota di pensione di pertinenza delle gestioni ENPAM sarà, invece, liquidata successivamente al raggiungimento dell'età *pro tempore* richiesta dalla normativa regolamentare della Fondazione, fermo restando che, per gli iscritti al Fondo Speciale, è necessaria anche la cessazione del rapporto convenzionale. La norma, infatti, per il trattamento di pensione di vecchiaia, richiede espressamente la presenza "[...] degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto" (art. 1, comma 241, legge 228/2012).

Si consideri il caso di un professionista nato nel marzo del 1951, iscritto alla "Quota A" nel 1978, che abbia lavorato come dipendente ospedaliero dal 1982 al 1997, accantonando la propria contribuzione presso l'INPS ex gestione INPDAP. Successivamente, chiuso il rapporto di lavoro dipendente, inizia ad esercitare la libera professione contribuendo, a partire dal 1998, alla "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale. Il professionista avrà diritto ad una pensione di vecchiaia in cumulo che decorrerà progressivamente: la quota INPS (ex INPDAP) sarà percepibile a partire da novembre del 2017 (età prevista per l'INPS ex INPDAP pari a 66 anni e 7 mesi e oltre 20 anni di contribuzione complessiva ex INPDAP + ENPAM). Tale acconto di pensione sarà incrementato a partire dal 2019 al compimento di 68 anni attraverso la liquidazione dell'ulteriore quota a carico dell'ENPAM, erogata sempre da INPS sotto forma di unico assegno pensionistico.

La decorrenza della pensione di vecchiaia in cumulo, che non può essere comunque anteriore al primo febbraio 2017, è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi o della cessazione dell'attività se posteriore. In alternativa, su richiesta dell'iscritto, la decorrenza può essere posticipata al mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché la cessazione dell'attività sia antecedente.

Pensione anticipata

Il trattamento pensionistico anticipato, secondo la legge n. 228/2012 come modificata dalla legge di Stabilità 2017, si ottiene, per tutti gli Enti previdenziali interessati (compreso l'ENPAM), in presenza dei soli requisiti contributivi previsti dalla legge Fornero, indicati nell'allegata Tabella B.

Nella Circolare n. 140/2017, è stato specificato che **"per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono peraltro sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo"**.

Tale indicazione implica che i professionisti iscritti al Fondo Speciale che vogliano accedere alla pensione anticipata in cumulo, dovranno sia aver cessato l'attività convenzionale sia aver maturato **un'anzianità di laurea di almeno 30 anni**. Tale ultimo requisito dovrà essere soddisfatto anche dagli iscritti alla gestione "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale.

Si pensi al caso di una professionista, laureata nel 1981 e iscritta alla "Quota A" a decorrere dal gennaio 1982, che abbia lavorato come dipendente ospedaliera dal 1982 al 1991, accantonando la propria contribuzione presso l'INPS ex gestione INPDAP. Successivamente, chiuso il rapporto di lavoro dipendente, dal 1992 inizia a svolgere attività di medico di medicina generale, versando i relativi contributi presso la relativa gestione del Fondo speciale ENPAM, dove perfeziona il riscatto dei 6 anni del corso legale di laurea. L'iscritta, avvalendosi del riscatto, maturerà il requisito contributivo dei 41 anni e 10 mesi richiesto per la pensione anticipata in cumulo dalla legge Fornero nell'ottobre 2018: potrà pertanto fruire delle relative prestazioni, previa cessazione dell'attività professionale, già a decorrere dal novembre dello stesso anno. La professionista, infatti, dispone dal 2011 dell'ulteriore requisito dei 30 anni di anzianità di laurea, previsto dall'ordinamento dell'ENPAM.

Il predetto trattamento pensionistico, ferma restando la cessazione del rapporto professionale per l'iscritto al Fondo speciale, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in cumulo e comunque non prima del 1° febbraio 2017.

Pensione di inabilità

Il diritto al trattamento è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale si è iscritti al verificarsi dell'evento (stato invalidante), secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi (art. 2, comma 2, D.lgs. 42/2006).

L'iscritto alle gestioni ENPAM, per ottenere la pensione d'inabilità, deve essere stato riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio della professione medica/odontoiatrica dalla Commissione medica dell'Ordine provinciale al quale appartiene.

Il trattamento di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo o dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività lavorativa professionale, se posteriore.

Pensione indiretta ai superstiti

La pensione indiretta ai superstiti, in base alle previsioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi (comma 2, articolo 2, del D.lgs. 42/2006), si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso.

Per il perfezionamento dei requisiti per l'accesso al cumulo rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'iscritto.

La titolarità di una pensione diretta da parte del familiare superstite non è causa ostativa al riconoscimento della pensione indiretta in regime di cumulo.

A chi si presenta la domanda

La domanda, nella quale devono essere indicati tutti gli Enti presso i quali il professionista ha contribuito, deve essere presentata dall'assicurato, o dal familiare superstite, all'Ente previdenziale presso il quale è iscritto o è stato iscritto, in caso di pregressa cessazione dell'attività lavorativa. Tale Ente sarà competente per l'istruttoria della relativa pratica.

Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda; tuttavia, qualora si tratti di iscritti anche ad una gestione dell'INPS, si ricorda che tale Istituto sarà l'Ente gestore della relativa procedura informatica nonché l'erogatore materiale delle pensioni in cumulo.

Nel caso di pensione di vecchiaia, il medico e l'odontoiatra, una volta conseguiti i requisiti per la sola quota INPS, dovranno presentare la domanda di prestazioni in cumulo al medesimo Istituto, che avrà cura di inoltrarla all'ENPAM per la relativa istruttoria.

La domanda di pensione in cumulo per inabilità assoluta e permanente deve essere presentata esclusivamente tramite l'Ordine dei Medici a cui il medico o l'odontoiatra è iscritto e presso il quale dovrà essere sottoposto a visita.

Istituti accessori

I trattamenti di pensione in regime di cumulo, in presenza dei requisiti reddituali prescritti, sono integrati fino a concorrenza della misura del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fatta eccezione per quei trattamenti in cumulo le cui quote siano tutte calcolate secondo il sistema di calcolo contributivo.

Il beneficio viene riconosciuto con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato. Ciò comporta che la sussistenza del diritto all'integrazione al minimo, nel caso di pensione di vecchiaia in cumulo, potrà essere accertata solo al momento in cui l'assicurato inizierà a percepire tutte le quote maturate presso le varie gestioni coinvolte, tenendo conto del loro importo complessivo.

Analogo principio dell'unicità del trattamento in cumulo trova applicazione nel caso degli ulteriori istituti giuridici accessori alla pensione presi in esame dalla Circolare n. 140/2017 quali, ad esempio, la cosiddetta "quattordicesima", sempre che gli stessi siano previsti da una delle gestioni a carico delle quali sono erogate le quote di pensione in cumulo.

Norme transitorie per chi ha presentato domanda di ricongiunzione/totalizzazione

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità, per i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione onerosa ai sensi della Legge n. 29/1979, di rinunciare alla stessa a condizione che non abbia dato titolo al trattamento pensionistico o che non sia avvenuto l'integrale pagamento dell'onere. La richiesta dovrà essere presentata entro il 2017.

La formulazione della norma esclude dalla possibilità di recesso i liberi professionisti che hanno presentato domanda di ricongiunzione ai sensi della legge n. 45/1990.

È possibile rinunciare anche alla pensione in totalizzazione, qualora la relativa domanda sia stata presentata prima del 1° gennaio 2017 ed il procedimento amministrativo di riconoscimento non sia ancora concluso.

IL DIRETTORE
(Dott. Vittorio PULZI)



Allegati: tabelle A e B

EB/VF

Tabella A

ANNO 2017			
	PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO*		TOTALIZZAZIONE
	QUOTA INPS ⁽¹⁾	QUOTA ENPAM	
Requisito anagrafico	<u>donne</u> dipendenti settore privato: 65 anni e 7 mesi	67 anni e 6 mesi	65 anni e 7 mesi
	<u>donne</u> autonome e gestione separata: 66 anni e 1 mese		
	<u>uomini</u> dipendenti, autonomi e gestione separata e <u>donne</u> dipendenti pubbliche: 66 anni e 7 mesi		
Requisito contributivo	20 anni	20 anni	20 anni
Altri requisiti	cessazione del rapporto di lavoro dipendente	cessazione rapporto di lavoro (dipendenza, convenzione e accreditamento al SSN)	finestra = 18 mesi età all'apertura finestra: 67 anni e 1 mese

**I requisiti riportati nel presente schema sono già adeguati alla speranza di vita (D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 12)*

⁽¹⁾ Per i lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito con i requisiti anagrafici e contributivi riportati in tabella a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato (art. 3 comma 6 L. 335/1995). Si prescinde dal requisito dell'importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni e 7 mesi di un'anzianità contributiva minima di 5 anni.

ANNO 2018			
	PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO*		TOTALIZZAZIONE
	QUOTA INPS ⁽¹⁾	QUOTA ENPAM	
Requisito anagrafico	66 anni e 7 mesi	68 anni	65 anni e 7 mesi
Requisito contributivo	20 anni	20 anni	20 anni
Altri requisiti	cessazione del rapporto di lavoro dipendente	cessazione rapporto di lavoro (dipendenza, convenzione e accreditamento al SSN)	finestra = 18 mesi età all'apertura finestra: 67 anni e 1 mese

**I requisiti riportati nel presente schema sono già adeguati alla speranza di vita (D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 12)*

⁽¹⁾ Per i lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito con i requisiti anagrafici e contributivi riportati in tabella a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato (art. 3 comma 6 L. 335/1995). Si prescinde dal requisito dell'importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni e 7 mesi e di un'anzianità contributiva minima di 5 anni.

Tabella B

ANNO 2017		
	PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO* ⁽¹⁾	TOTALIZZAZIONE
Requisito anagrafico	nessuno	nessuno
Requisito contributivo	<u>uomini</u> : 42 anni e 10 mesi	40 anni e 7 mesi
	<u>donne</u> : 41 anni e 10 mesi	
Altri requisiti	• 30 anni di laurea • cessazione rapporto di lavoro (dipendenza, convenzione e accreditamento al SSN)	finestra = 21 mesi anzianità contributiva all'apertura finestra 42 anni e 4 mesi

ANNO 2018		
	PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO* ⁽¹⁾	TOTALIZZAZIONE
Requisito anagrafico	nessuno	nessuno
Requisito contributivo	<u>uomini</u> : 42 anni e 10 mesi	40 anni e 7 mesi
	<u>donne</u> : 41 anni e 10 mesi	
Altri requisiti	• 30 anni di laurea • cessazione rapporto di lavoro (dipendenza, convenzione e accreditamento al SSN)	finestra = 21 mesi anzianità contributiva all'apertura finestra 42 anni e 4 mesi

**I requisiti riportati nel presente schema sono già adeguati alla speranza di vita (D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 12)*

⁽¹⁾ Per la pensione anticipata in cumulo, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 239, della L. 228/2012, così come modificato dalla legge di bilancio 2017, si applicano i requisiti previsti dalla legge Fornero (art. 24, comma 10, D.L. 201/2011).